

Tenuta fraudolenta di scritture contabili alternativa all'occultamento

Se viene contestata la fisica sottrazione delle scritture contabili non può essere addebitata anche la fraudolenta tenuta delle stesse

/ Stefano COMELLINI

La Cassazione, con la sentenza n. 18634 depositata ieri, ha affermato che le distinte condotte di occultamento delle scritture contabili e di irregolare tenuta delle stesse costituiscono due fattispecie di bancarotta fraudolenta documentale del tutto autonome e prospettabili **in via alternativa**, posto che qualora venga contestata la materiale sottrazione delle scritture contabili non può contestualmente essere addebitata anche la fraudolenta tenuta delle stesse.

È bene ricordare che per l'art. 216 comma 1 n. 2 della L. fall. la **bancarotta fraudolenta documentale** consiste nella sottrazione, distruzione, falsificazione, in tutto o in parte, dei libri e delle altre scritture contabili ovvero della loro tenuta in guisa da non rendere possibile la ricostruzione del movimento degli affari del fallito.

Il bene giuridico protetto dalla disposizione, nell'ambito del consolidato orientamento che individua l'oggetto della tutela dei reati fallimentari nel corretto espletamento della procedura concorsuale, si riferisce non già al generico affidamento della collettività circa la veridicità delle scritture contabili, ma allo specifico **interesse dei creditori** e degli organi della procedura a ricostruire con precisione, nell'interesse della massa, il patrimonio e gli affari del fallito.

La **bancarotta documentale**, come si è visto, è descritta normativamente con riguardo a una pluralità di condotte riferibili a precisi schemi prescrittivi: da un lato, le attività materiali che impediscono alla procedura di venire in possesso dei dati contabili (sottrazione, distruzione); dall'altro, le condotte fraudolente che portano alla curatela dati contabili falsificati, o comunque predisposti in maniera tale da non rendere possibile la ricostruzione degli affari. Chiude lo spettro di previsione del reato la condotta di tenuta della contabilità in guisa da non rendere possibile la ricostruzione degli affari del fallito; ipotesi avvicinata alla già menzionata falsificazione perché la documentazione, pur in possesso della curatela, non è comunque idonea a rappresentare correttamente le condizioni finan-

ziarie, economiche e patrimoniali della società.

Di frequente, la giurisprudenza – e la sentenza in esame, purtroppo, non fa eccezione – ha formulato l'**equiparazione** tra le condotte di occultamento o distruzione delle scritture contabili a quella di omessa tenuta delle stesse, trascurando che il dato normativo espressamente riconduce tale condotta omissiva alla fattispecie di bancarotta semplice (art. 217 comma 2 della L. fall.)

L'irregolare tenuta richiede il dolo generico, l'occultamento il dolo specifico

Mentre la condotta di **irregolare tenuta** richiede il dolo generico, la condotta di occultamento (nonché distruzione e falsificazione) delle scritture contabili richiede necessariamente il dolo specifico di recare pregiudizio ai creditori.

Nel primo caso, l'**ostacolo alla ricostruzione** degli affari deve rientrare nella volizione del soggetto agente, perché è quello l'evento stesso indicato dalla fattispecie, così che è sufficiente il dolo generico. Nel secondo caso, la volontà del soggetto deve rivolgersi sia al conseguimento un ingiusto profitto che al pregiudizio per i creditori.

La necessità del **dolo specifico** consente così di escludere dalla bancarotta fraudolenta documentale condotte estranee all'oggettività giuridica della fattispecie, come nel caso, ad esempio, in cui la falsificazione delle scritture contabili non sia destinata a recare pregiudizio ai creditori, ma solo a mascherare un'evasione tributaria.

Nel caso di specie, invece i giudici di merito avevano **"fuso"** le due fattispecie, trasformando la seconda (irregolare tenuta) in una sorta di evento della prima (occultamento), sostituendo il dolo generico richiesto per l'una con il dolo specifico proprio dell'altra, così da legittimare l'annullamento da parte della Corte della sentenza impugnata.